

BANDO PER N. 15 POSTI DI COLLABORAZIONE PART-TIME DEGLI STUDENTI AI SERVIZI GENERALI DELL' UNIVERSITÀ

ART. 1 - Bando di partecipazione

Il Rettore, sulla base del Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge 02.12.1991, n. 390, approvato dal Comitato Tecnico Organizzativo, nella seduta del 09 settembre 2011, **emana** il seguente Bando (di cui al decreto rettorale n. 141 del 12 gennaio 2012) per il conferimento di **n. 15 collaborazioni part-time** degli Studenti ai seguenti Servizi dell'Ateneo:

- a) Ufficio delle Segreterie studenti;
- b) Servizi generali di Ateneo.

ART. 2 - Requisiti obbligatori

Possono presentare domanda di collaborazione ai servizi, di cui al successivo art. 3, soltanto gli studenti che, per l'anno accademico **2011/2012**:

- siano regolarmente iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea triennale o siano iscritti ad un corso di laurea Magistrale;
- non siano stati iscritti per un numero di anni superiore a quello della durata legale dei corsi di studio di appartenenza più uno, a partire dall'anno di immatricolazione;
- non abbiano già conseguito un diploma di laurea, eccezion fatta per gli iscritti al corso di laurea Magistrale;
- abbiano superato entro il 31.12.2011, almeno, la metà dei crediti previsti dal piano didattico del corso di studio cui risultino iscritti per gli anni accademici precedenti. I crediti, in caso di valore decimale, vanno approssimati al numero intero successivo;
- non siano stati beneficiari, per l'anno accademico 2010/2011, di Borse di studio dell'Ateneo;
- non siano stati beneficiari, di Borse di studio regionali, concesse dall'Ardis dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, per l'anno accademico immediatamente precedente a quello del Bando;
- non abbiano pagato, per l'anno accademico 2010/2011, l'importo massimo come tassa di conguaglio determinato dal reddito ISEE.

Non sono ammessi a partecipare al Bando le matricole dell'anno accademico 2011/2012 e gli studenti trasferiti da altri Atenei, per l'anno accademico 2011/2012.

Lo studente deve dichiarare espressamente, mediante autocertificazione:

1. il numero dei crediti superati alla data del 31.12 2011;
2. la relativa media dei voti riportata;
3. il totale dei crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi di appartenenza fino all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda.

Lo studente deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione:

- certificato di iscrizione con le materie sostenute e superate fino 31 dicembre 2011, con il conteggio dei relativi crediti conseguiti;
- copia dell'avvenuto pagamento della tassa di conguaglio relativo all'anno accademico 2010/2011, determinata sulla base del reddito ISEE.
- copia dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all'Università per l'anno accademico 2011/2012.

In caso di dichiarazione mendace lo studente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 3 - Numero e tipologia delle collaborazioni

Sono previste, per l'anno accademico 2011/2012, **n. 15** collaborazioni part-time, per studenti da destinare ai servizi di cui al precedente art. 1, così ripartite:

- il **40%** tra i due corsi di laurea triennale e magistrale, in parti uguali;
- il **60%** tra i due corsi, in proporzione al numero di domande di collaborazione accolte.

Gli studenti, che risulteranno idonei, saranno collocati in due diverse graduatorie formulate per i due corsi di laurea ed assegnati alle strutture, secondo le linee guida dell'Amministrazione.

ART. 4 - Caratteristiche delle collaborazioni

Le collaborazioni dovranno essere svolte soltanto all'interno dei locali dell'Università, o di locali comunque utilizzati dall'Università per la propria attività.

Le collaborazioni stesse non potranno avere durata complessiva superiore a **150 ore** nell'arco di un anno accademico, né durata inferiore a **20 ore**.

Gli studenti sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell'Università.

Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'incarico di collaborazione non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

Le collaborazioni non possono in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto, tuttavia lo studente è tenuto al rispetto dell'orario concordato preventivamente con la struttura.

Le collaborazioni si svolgeranno durante l'anno accademico 2011/2012, con turnazioni periodiche secondo le esigenze della struttura di competenza.

ART. 5 - Corrispettivo delle collaborazioni

Il corrispettivo orario della collaborazione è di euro **7,50** ed è esente da imposte ai sensi dell'art.13 della legge n. 390 del 02.12.1991.

Il pagamento del corrispettivo avviene in unica soluzione da parte dell'Amministrazione dell'Università, dietro attestazione della collaborazione prestata da parte del Responsabile della Struttura assegnataria.

Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

ART. 6 - Scadenza dei termini

Le domande di collaborazione dovranno essere presentate a mano ovvero trasmesse tramite servizio postale (farà fede il timbro postale accettante), tassativamente, **pena esclusione**, entro le **ore 12,00 del 10 febbraio 2012**, indirizzate al "Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria -Via del Torrione n. 95 - 89125 - Reggio Calabria, complete dei certificati rilasciati dalla Segreteria Studenti e della documentazione richiesta, pena l'esclusione.

Nel caso di trasmissione postale in busta chiusa indicare all'esterno la dicitura "Domanda partecipazione bando per n. 15 posti di collaborazione part-time ai servizi generali dell'Università - A. A. 2011/2012".

ART. 7 - Commissione giudicatrice

La Commissione, che esaminerà le candidature e stilerà le graduatorie, è formata da tre docenti, appartenenti ai due corsi di laurea, da un rappresentante degli studenti, nonché da un funzionario dell'Ateneo, ed è nominata dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico Organizzativo.

Il Presidente è eletto all'interno della Commissione stessa tra i docenti che ne fanno parte, a maggioranza dei componenti.

ART. 8 - Criteri di determinazione delle graduatoria

Al fine della determinazione della graduatoria sarà attribuito a ciascun istante un punteggio base, in relazione al *curriculum formativo*, costituito dalla somma:

- a) **di un massimo di 9 punti, in rapporto ai crediti acquisiti;**
- b) **di un massimo di 9 punti, ripartiti in modo proporzionale per ogni punto o frazione di punto, per un punteggio superiore a 25/30 nella media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati dallo studente;**
- c) **di un massimo di 8 punti, in rapporto alle fasce di reddito attribuite per la determinazione della tassa di conguaglio dell’A.A. 2011/2012, sulla base del reddito ISEE prodotto nella domanda di iscrizione del corrente anno accademico, come segue:**

I [^]		fascia	punti	8
II [^]	e III [^]	fascia	punti	7
IV [^]	e V [^]	fascia	punti	6
VI [^]	e VII [^]	fascia	punti	5
VIII [^]	e IX [^]	fascia	punti	4
X [^]	e XI [^]	fascia	punti	3
XII [^]	e XIII [^]	fascia	punti	2
XIV [^]	e XV [^]	fascia	punti	1

A parità di punti, si dà la precedenza in graduatoria, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. c) della legge 02 dicembre 1991, n. 390, agli studenti che versino in condizioni di reddito maggiormente disagiate.

A parità di punti, si dà la precedenza in graduatoria, ai sensi dell’art.13, comma 3, lett. c) della legge 02 dicembre 1991, n. 390, agli studenti che versino in condizioni di reddito maggiormente disagiate.

In caso di ulteriore parità, è preferito lo studente anagraficamente più giovane. In caso di ancora ulteriore parità, si tiene conto della media più elevata negli esami di profitto.

I relativi idonei sono collocati in graduatoria in ordine di punteggio decrescente per corso di laurea.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, così come prorogato dal D.P.C.M. 23 luglio 2004, le Università concedono i benefici, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei dell’Università per stranieri “Dante Alighieri, non beneficiari delle borse di studio erogate dall’ARDIS nell’anno accademico immediatamente precedente a quello di riferimento del bando.

ART. 9 - Graduatoria finale

Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle richieste di collaborazione, queste vengono esaminate dalla Commissione, di cui all’art.7 del presente bando, la quale, vagliata l’ammissibilità delle richieste, procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie per corso di laurea, dando priorità agli studenti idonei non beneficiari di cui al precedente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nelle stesse sedi e con le modalità con cui è pubblicato il bando. (Albo di Ateneo presso la Segreteria Studenti nonché presso il sito web dell'Ateneo: www.unistrada.it).

Avverso l'ordine di graduatoria lo studente interessato può presentare ricorso al Rettore **entro 6 giorni** dalla data di affissione, che si pronunzia, sentita la Commissione suddetta.

Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive vengono pubblicate all'albo del Rettorato, presso la Segreteria studenti e sul sito web dell'Università: www.unistrada.it.

Nel caso in cui in un corso di laurea triennale o magistrale) non sono stati coperti tutti i posti assegnati, i posti rimanenti vengono rimodulati e riassegnati al corso di laurea in cui risultano idonei in eccesso; le collaborazioni vengono assegnate secondo l'ordine assoluto dei punteggi ottenuti.

Le collaborazioni di cui al presente bando non sono compatibili con altre collaborazioni in ambito universitario a qualsiasi titolo retribuite o con borse di studio.

ART. 10 - Costituzione del rapporto

L'Amministrazione invita gli idonei, nell'ordine corrispondente alle graduatorie di cui all'art.9, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere l'attività di collaborazione cui sono chiamati, contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando nonché la sede del suo svolgimento.

Se lo studente convocato rinuncia all'incarico, questo viene proposto allo studente che segue nella graduatoria.

Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione da parte dello studente viene annotata in apposito registro. Dell'atto di impegno e del registro possono prendere visione tutti i docenti che ne facciano richiesta.

Lo studente che al momento della convocazione risultasse beneficiario della borsa di studio dell'ARDIS, erogata dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria, o dall'Università per stranieri, per l'anno accademico 2011/2012, viene escluso dall'incarico.

L'incarico può essere svolto dallo studente con continuità fino al completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo, secondo le necessità della struttura in cui opera.

L'atto di impegno è trasmesso in copia al Responsabile della struttura alla quale lo studente è destinato.

ART. 11 – Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

Al responsabile della struttura cui viene prestata l'attività di collaborazione, viene fatto carico:

- a) *del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali;*
- b) *della presentazione, a fine attività, di una relazione con una valutazione sull'attività svolta da ciascun partecipante, sull'efficacia dei servizi attivati, sulle modalità di utilizzo delle ore previste dal bando e con l'indicazione delle ore svolte dallo studente.*

In ogni caso, il responsabile della struttura è tenuto a comunicare senza indugio al Rettore inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Rettore può, sentito lo studente interessato, procedere con provvedimento motivato:

- **alla riduzione del corrispettivo di cui all'art. 5 in proporzione all'entità della irregolarità denunciata;**
- **alla rescissione del rapporto di collaborazione.**

ART. 12 - Cessazione del rapporto

Al termine indicato nell'atto di impegno, il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il rapporto cessa, in ogni caso, automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università.

Lo studente interessato può chiedere all'Organo che gli ha conferito l'incarico, la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso alla struttura può essere assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

ART. 13 - Modulo di domanda

Il modello della domanda di collaborazione è allegato al presente bando (*Allegato A*).

Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò